

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"L'ALBERO DEI DONI APS"

26 APR 2023

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 19:00, in Imola (BO) nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 32 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Bufferli Luca Andrea, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 32 associati su 32 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Signora Martelli Antonella.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 28 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Antonella Martelli

Il Presidente

Luca Andrea Bufferli



AGENZIA DELLE ENTRATE
Atto n. 615
Visto E. ESENTE con q.

REGIONALE EMILIA

3
26/04/2023

p. IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Cristina Mezzemauro

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"L'ALBERO DEI DONI A.P.S."

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale "L'ALBERO DEI DONI A.P.S.", con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in via Vespignana n.3 in Imola (BO), essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione di promozione sociale agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro ed apartitica, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 105/2018, finalizzate a:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

Articolo 3) Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Sostenere le buone pratiche di agricoltura sociale nel rispetto dell'ambiente e del territorio che ci ospita, nell'ottica di recuperare la funzione che la stessa aveva nella società rurale. Convivialità, inclusione, integrazione nel rispetto di tutte le forme viventi terrestri;

2. Promuovere la conoscenza, la sperimentazione, la ricerca e la contaminazione attraverso l'organizzazione di eventi, attività ludiche all'aperto e non e laboratori per adulti e bambini atti ad incoraggiare lo sviluppo culturale personale in tutti gli ambiti;

3. Organizzare eventi mirati alla conoscenza, valorizzazione e divulgazione dei prodotti e dei produttori e artigiani locali favorendo l'attenzione alla biodiversità e alla salvaguardia del territorio e degli animali che la abitano;

4. Diffondere conoscenze e pratiche creative e artistiche anche in un'ottica ecologica, organizzando anche attività didattiche rivolte agli associati e a terzi per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche sopra indicate (es. riciclo, riuso, scambio, baratto);



5. Favorire la socialità, la comunicazione, le relazioni tra individui e il loro stare insieme in un contesto comunitario creando spazi, luoghi e occasioni che uniscano individui di ogni estrazione sociale in un percorso condiviso e solidale basato sulla convivialità e sulla crescita individuale e di gruppo;
6. Partecipare e/o organizzare feste in piazza con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, stand presso fiere per la presentazione di un progetto; a tal fine l'Associazione può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
7. Affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
8. Partecipare e/o organizzare eventi culturali, manifestazioni, laboratori, fiere e mercati, incontri, seminari, conferenze, mostre, concerti, saggi, proiezioni, workshop, corsi di formazione e istruzione, degustazioni, concorsi e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
9. Organizzare e promuovere viaggi, corsi, centri di studio nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero e organizzare scambi internazionali;
10. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto e/o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali come: porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia; gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero; compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; gestire direttamente spazi, sia pubblici che privati, o interi stabili dati in gestione all'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte anche verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'Art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il miglior raggiungimento dei propri fini.

SOCI

Articolo 4) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini; tutti i soci godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 20% del totale e che nel loro statuto sia rispettata la previsione dell'assenza di fini di lucro e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. In caso di enti, le adesioni all'associazione devono essere richieste per iscritto allegando lo statuto, una relazione sull'attività con indicazione del numero degli sportelli attivati e le loro sedi.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo Settore o persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR). Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Tale organo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Articolo 6) I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari
- d. ordinari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci ordinari sono le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti del Terzo settore che condividono le finalità dell'Associazione.

Articolo 7) Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 8) I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9) La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso per dimissioni volontarie;
- decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa entro il 31/03 dell'anno successivo;
- espulsione nel caso arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 10) L'esclusione dei soci è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo con voto segreto. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere approvato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, deve essere consentita facoltà di replica: l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva e dalle risorse economiche che l'Associazione trae per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e lasciti testamentari;



3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; nel rispetto dei dettami, delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e raccolte fondi;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tali beni nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 12) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio, ove richiesto, deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati. L'Associazione ha quindi il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ASSEMBLEA

Articolo 15) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa

assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta l'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee di indirizzo dell'attività annuale proposte dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o in alternativa a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega. Per i soci minori d'età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Articolo 17) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 18) L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno i $\frac{1}{4}$ dei soci. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 19) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di enti di altri settori che perseguono finalità analoghe come previsto dall'art.9 del D.Lgs 117/2017.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone la bozza di bilancio d'esercizio entro il 31 marzo da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. E' convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Viene nominato dall'Assemblea fra i consiglieri eletti. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Articolo 22) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23) Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24) L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Bologna. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Agenzia dell'UE

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

